



**COMUNE DI ENDINE GAIANO**

**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE E DEL MERCATO  
SETTIMANALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

- Art. 1 - OGGETTO E FONTI NORMATIVE**
- Art. 2 - FINALITA'**
- Art. 3 - DEFINIZIONI**
- Art. 4 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**
- Art. 5 - PUBBLICITA' DEI PREZZI**
- Art. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**
- Art. 7 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE**
- Art. 8 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA  
ITINERANTE**
- Art. 9 - SUBINGRESSO E NUOVA INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**
- Art. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- Art. 11 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI**
- Art. 12 - CALCOLO DELLE PRESENZE NEI MERCATI**
- Art. 13 - SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO**
- Art. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**
- Art. 15 - RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DELLO STESSO  
MERCATO**
- Art. 16 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**
- Art. 17 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**
- Art. 18 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**
- Art. 19 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE  
PROVVISORIA**

**Art. 20 - MERCATI STRAORDINARI**

**Art. 21 – MERCATO SETTIMANALE: UBICAZIONE, POSTEGGI E ORARI**

**Art. 22 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

**Art. 23 – FIERE**

**Art. 24 – POSTEGGI FUORI MERCATO**

**Art. 25 – SANZIONI**

**Art. 26 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

**Art. 27 – ABROGAZIONI**

**Art. 28 – NORME DI RINVIO**

## Art. 1- OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, del mercato settimanale e delle fiere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dal D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e ss.mm.ii., dalla Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2008 n. VIII/8570-"Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2, L.R. n. 15/2000)", dall'intesa della Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome 5 luglio 2012 inerente i criteri applicativi in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 (selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2016 n. X/5345.

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le questioni per cui il Comune deve obbligatoriamente sentire le Associazioni di cui al comma 2 riguardano:

- a) la programmazione dell'attività;
- b) la definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) l'istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) la predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

## Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - il minimo disagio alla popolazione;
  - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto nel Comune di Endine Gaiano.

## Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **commercio su aree pubbliche** - l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche** - le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **posteggio** - la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- d) **mercato** - l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) **fiera** - la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) **presenze in un mercato o in una fiera** - il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) **presenze effettive in un mercato o in una fiera** - il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- h) **attrezzature** - i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- i) **registro imprese** - il registro di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- l) **mercato straordinario** - l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- m) **miglioria** - la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- n) **scambio** - la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- o) **posteggio riservato** - il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- p) **spunta** - l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- q) **dante causa** - soggetto che ha ceduto ad altro soggetto l'attività commerciale o suo ramo d'azienda;
- r) **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche** - atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per mercati o fiere agli ambulanti titolari di concessione, dal Comune di residenza o quello in cui ha sede legale la società di persone per gli operatori itineranti;

#### **Art. 4- COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che si avvale, per le rispettive competenze, dell'Ufficio Commercio e dell'Ufficio Polizia Locale.

#### **Art. 5 - PUBBLICITA' DEI PREZZI**

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998.

#### **Art. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 della

Legge regionale 6/2010.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4 della Legge regionale 6/2010.

5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010.

8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

9. In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

## **Art. 7 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE**

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal Comune ed ha una durata di anni dodici. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio per ogni categoria merceologica;

2. In sede di prima applicazione, ai sensi di quanto previsto dalla conferenza unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, le concessioni scadute, rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data e quindi sino al 7 maggio 2017 compreso;

3. In sede di prima applicazione, ai sensi di quanto previsto dalla conferenza unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso;

4. In sede di prima applicazione, ai sensi di quanto previsto dalla conferenza unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o di rinnovo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a

condizione che venga mantenuto il settore merceologico del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Al subentrante il Comune rilascia una nuova autorizzazione e una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune con modalità telematiche tramite il portale dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

7. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010;
- c) le eventuali autorizzazioni e relative concessioni di posteggi possedute nello stesso mercato;
- d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici.

8. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

9. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **Art. 8 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 24 della Legge regionale 6/2010 è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici;

d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

4. La domanda deve essere inoltrata con modalità telematiche tramite il portale dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.). Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Ufficio Commercio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Nel caso in cui l'Ufficio Commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

## **Art. 9 - SUBINGRESSO E NUOVA INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010.

2. La nuova intestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del nuovo intestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

3. La nuova intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L. R. 6/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

## **Art. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in



un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante ablazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della Legge Regionale 6/2010 ;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge regionale 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di nuova intestazione;
- f) il certificato medico, comprovante l'assenza per malattia dell'operatore di cui al comma 4 lettera b del presente articolo, deve pervenire al competente ufficio comunale entro quindici giorni dalla stessa assenza; in caso contrario l'operatore è considerato assente ad ogni effetto di legge.

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11 della Legge regionale 6/2010, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

L'abusiva estensione fino ad un terzo della superficie autorizzata è punita con la sanzione di cui all'art.25 del presente regolamento.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della Legge regionale 6/2010, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5 della Legge regionale 6/2010. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

## **Art. 11 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI**

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della Legge regionale 6/2010 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuato anche diverse rispetto a quelle degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati su aree pubbliche che si svolgono in giornate domenicali o festive;
- d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati, su proposta degli operatori commerciali e conseguente decreto sindacale;
- e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale o per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;

f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

### **Art. 12 - CALCOLO DELLE PRESENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Comando di Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera.

### **Art. 13- SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO O FIERE**

1. La soppressione del mercato o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, nel rispetto della Legge regionale, sentite le associazioni di categoria.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
  - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
  - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici - alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le Associazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

### **Art. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

Il commercio su aree pubbliche è esercitato, tenuto altresì conto delle disposizioni di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/8570 del 3 dicembre 2008:

- su posteggi dati in concessione per dodici anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
- su aree date in concessione temporanea

1. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva;

- b) la periodicità;
  - c) la localizzazione;
  - d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
  - e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.
2. Il comune può individuare i posteggi in relazione:
- a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
  - b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
  - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
3. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, il comune può, altresì, determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.

### **Art. 15 - RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a pubblicare i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Settore Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita valutando l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: data di inizio attività. In caso di parità delle valutazioni precedenti si prosegue con sorteggio.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

### **Art. 16 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Settore Commercio. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

### **Art. 17- POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

Nell'ambito del mercato settimanale è riservato ai produttori agricoli n. 1 posteggio.

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti.

L'assegnazione del posteggio avviene secondo i seguenti criteri:

- produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato.

Ai produttori agricoli viene rilasciata una concessione di posteggio con validità annuale e si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.

I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto, sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche del settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato.

### **Art. 18 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

### **Art. 19 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:

- aver preventivamente presentato (una sola volta anteriormente alla prima partecipazione) la richiesta di partecipazione alla spunta;
- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione;

3. L'assegnazione temporanea di cui al comma precedente dovrà rispettare il medesimo settore merceologico del posteggio il cui titolare è temporaneamente assente. Nel caso in cui non vi siano operatori del medesimo settore merceologico, i posteggi potranno essere assegnati ad operatori di altro settore merceologico.

3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale della Polizia Locale dalle ore 7,45 alle ore 8.00, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

4. L'operatore che occupa temporaneamente il posteggio non occupato dai titolari delle relative concessioni decade dalla graduatoria acquisita quando lo stesso non partecipa all'assegnazione per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi continuativi.

## **Art. 20 - MERCATI STRAORDINARI**

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di sei.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, all'Ufficio Commercio.

a) da almeno dieci operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La proposta, a cura del Settore Commercio, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura dell'Ufficio Commercio, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

## **Art. 21 - MERCATO SETTIMANALE: UBICAZIONE, POSTEGGI E ORARI**

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono i seguenti:

a) Denominazione del mercato: Mercato settimanale;

b) ubicazione: Via del Tonale e Mendola – Località Prada;

c) giorno: lunedì;

d) orario dalle operazioni di vendita: dalle 8.00, anticipabili qualora l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi cessi prima di tale orario, alle ore 13.00;

e) orario per l'accesso e la sistemazione delle attrezzature di vendita: dalle 6.30 alle 7.30. Entro le ore 7.30, i titolari devono essere presenti; in caso contrario il personale incaricato procederà all'assegnazione del posteggio;

f) entro le ore 14.00 l'area deve essere sgombrata e ciascun operatore deve provvedere alla pulizia del posteggio avuto in concessione con relativo smaltimento dei rifiuti;

g) l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 7.45 alle ore 8.00;

h) superficie complessiva del mercato: mq 2.056;

i) totale posteggi: n. 22, di cui:

- n. 08 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il

settore alimentare;

- n. 13 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

- n. 01 riservati ai produttori agricoli;

/) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, nonché il posteggio riservato ai produttori agricoli;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

## **Art. 22 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. L'operatore è tenuto ad avere con sé il titolo autorizzatorio.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

6. È consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 60 minuti per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

7. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è il seguente: dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

## **Art. 23 - FIERE**

Attualmente non si svolgono fiere nel territorio comunale. Le caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività saranno oggetto di futura deliberazione di Consiglio Comunale laddove necessario.

## **Art. 24 - POSTEGGI FUORI MERCATO**

Attualmente non ci sono posteggi fuori mercato già individuati nel territorio comunale. Le caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività saranno oggetto di futura deliberazione di Consiglio Comunale laddove necessario.

## **Art. 25 - SANZIONI**

Per le violazioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche si applicano:

- l'art. 27 della Legge Regionale 6/2010;
- il D.L.vo 114/1998;
- la normativa vigente in materia.

Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente regolamento e relativi allegati, non ricomprese nel comma precedente o le ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento è punito con la sanzione pari ad € 100,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000, in osservanza dell'art. 6 bis del D.L. 125 del 24 luglio 2008, convertito in legge n. 133/08.

Nei casi di violazioni di particolare gravità previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. n.6/2010 si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni 7.

In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come di seguito indicate:

- 10 giorni di calendario di sospensione alla seconda violazione della medesima disposizione;
- 14 giorni di calendario di sospensione alla terza violazione della medesima disposizione;
- 20 giorni di calendario di sospensione alla quarta violazione della medesima disposizione.

Qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione della concessione, per reiterazione specifica, di 20 giorni, verrà dichiarata la decadenza della concessione.

La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione.

Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità previste nell'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. n. 6/2010, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati.

In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 5 mercati.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.

## **Art. 26 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Salute vigenti.

## **Art. 27- ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento sul commercio ambulante ed ogni disposizione regolamentare o ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

## **Art. 28 - NORME DI RINVIO**

Gli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo ed hanno validità normativa di rinvio. La loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.